DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2016, n. 435

Accordo di programma quadro tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Regionale. Approvazione.

Il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Pianificazione, prevenzione e contrasto dei rischi", confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce.

La legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

La citata disposizione normativa stabilisce che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi regolamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni.

L'art. 11 della richiamata L. 225/92 individua le Strutture operative nazionali fondamentali della protezione civile che operano nel Servizio nazionale, tra le quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della legge n. 59/1997, ha trasferito le funzioni amministrative in materia di protezione civile alle Regioni ed agli Enti Locali, mantenendo in capo allo Stato le competenze specificatamente indicate nell'art. 107 del medesimo decreto.

L'art. 108, specifica le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali, tra le quali è compresa l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 343/2001, nel richiamare l'art. 14 della legge n. 225/1992, dispone che l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, deve essere effettuata dagli organi statali in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile, al fine di realizzare un sistema integrato di protezione civile, in grado di fornire risposte tempestive alle esigenze emergenziali, con circolare n. 5114/2002 ha incentivato la collaborazione tra gli Enti territoriali competenti nella materia anche mediante la sottoscrizione di "accordi" e/o "intese".

La Regione Puglia, in attuazione del richiamato decreto legislativo n. 112/1998, ha definito con leggi regionali n. 18/2000 e n. 7/2014 le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità montane e altri Enti locali, in materia di protezione civile e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Nell'ambito delle richiamate disposizioni normative, con Deliberazione n° 797 in data 03.05.2011 è stato approvato lo schema di "Accordo di Programma Quadro" tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sottoscritto il 12.06.2012 e prorogato fino al 31.12.2015 con nota di questa Sezione prot. n. 10019 del 19.11.2014 e nota dei VV.F. di accettazione prot. n. 0000582 del 19.01.2015 , finalizzato a rafforzare e rendere più efficace ed efficiente il sistema della protezione civile della Regione Puglia.

La Regione Puglia, inoltre, con Deliberazione n° 599/2008 e successivi atti giuntali ha attivato la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) per il coordinamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi ed il Centro Operativo regionale (COR) con annessa Sala Operativa, al fine di garantire il coordinamento operativo in caso situazioni a rischio sul territorio regionale, e di assicurare una idonea risposta alle situazioni emergenziali per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Tali iniziative sono risultate essere punti di forza per il coordinamento delle attività emergenziali dal 2008 al 2015 e costituiscono un importante bagaglio di esperienza per la pianificazione e la previsione dei rischi per il futuro.

Considerato che in relazione alla tipologia ed alla diffusione dei rischi naturali ed antropici presenti sul territorio regionale, è obiettivo primario il rafforzamento del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile anche mediante l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni operative assicurate dalle strutture preposte agli interventi per fronteggiare le calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 225/92, nella competenza della Regione ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98;

Atteso che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di prevenzione dei rischio, negli interventi di soccorso tecnico urgente e nelle attività di contrasto ed estinzione degli incendi.

Considerata l'opportunità di continuare ad avvalersi delle competenze del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di potenziare il sistema regionale della Protezione Civile, sulla base dei seguenti obiettivi:

- a) definire un modello operativo di intervento per il coordinamento delle strutture operative in situazioni di crisi e/o di emergenza;
- b) attivare i Distaccamenti Volontari dei VV.F., stagionali e/o permanenti, sulla base di una specifica programmazione congiuntamente concordata;
- c) collaborare per l'acquisizione ed il ricovero, a titolo gratuito presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. e dei Distaccamenti periferici, delle attrezzature per interventi di protezione civile, nonché per la concessione in comodato d'uso ai VV.F. delle attrezzature e dei mezzi di intervento per il soccorso in ambito regionale;
- d) attivare le iniziative finalizzate a potenziare la capacità di contrasto agli incendi boschivi;
- e) realizzare ogni possibile ulteriore collaborazione finalizzata a migliorare il servizio di soccorso tecnico urgente

si propone di approvare lo schema di "Accordo di Programma Quadro" tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Interno — Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, finalizzato allo sviluppo dei rapporti tra i due Enti per il rafforzamento e l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema della protezione civile.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Protezione Civile, Dott. Antonio Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione dell'atto finale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lett. k.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall' Assessore alla Protezione Civile, Dott. Antonio Nunziante.
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Pianificazione, previsione e contrasto dei rischi" del Servizio Protezione Civile e dal Dirigente della Sezione Protezione Civile.
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di condividere la necessità di rafforzare e rendere più efficace ed efficiente sul territorio regionale l'azione del sistema operativo della protezione civile, mediante il potenziamento della collaborazione con il Ministero dell'Interno — Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale.
- Di approvare lo schema di "Accordo di Programma Quadro" tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Interno
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, allegato al presente provvedimento e facente parte integrante.
- Di delegare Ing. Lucia Di Lauro alla firma del suddetto Accordo di programma quadro.
- Di incaricare il Dirigente della Sezione Protezione Civile di dare attuazione al suddetto "Accordo".
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- Di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente al Ministero dell'Interno —
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed alla Presidenza del Consiglio
 dei Ministri —Direzione Regionale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e alla Prefettura UTG
 di Bari.
- Di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.r. 13/94.

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Antonio Nunziante

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA LA REGIONE PUGLIA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'anno , il giorno del mese di , presso la Sede della Presidenza della Giunta Regionale,

TRA

la Regione Puglia di seguito denominata Regione rappresentata da , domiciliata per la carica presso la sede della Regione, Lungomare N. Sauro in Bari,

E

il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - rappresentato dal Sig. Prefetto di Bari , domiciliato per la carica presso la sede della Prefettura di Bari;

VISTA la legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi";

VISTO l'art. 120 della Costituzione che sancisce il principio di leale collaborazione;

VISTA la legge n. 469 del 13 maggio 1961 "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTA la legge 8 dicembre 1970, n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dal calamità - Protezione civile";

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che all'articolo 11 individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile e all'articolo 12 definisce le competenze delle Regioni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO l'art 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della legge 14 marzo 1997, n. 59", dove vengono individuate le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali" tra le quali quelle relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi

IL PLESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. & FACCIATE.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
(Ing. Lacid Direction)

ONE PUC

determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art 2, comma 1 lettera b della legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzione fra Regioni e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 che all'articolo 7 prevede, per la lotta attiva contro gli incedi boschivi, la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002 n. 314 "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del C.N.VV.F." che all' art. 2 istituisce le Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.VV.F.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono prevedere l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229"

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che, all'art. 1 comma 439, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali. Per tali contribuzioni non si applica l'art. 1 comma 46 della legge 23 dicembre 2005 n° 266;



VISTA la legge 9 novembre 2011, n. 401 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2011, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che all'art. 8 comma 1 lettera "a", prevede l'attribuzione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delle competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi;

VISTO il decreto 27 ottobre 2015 del Ministro dell'interno "Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e soggetti pubblici e privati."

VISTA la legge regionale n. 7/2014 "Sistema regionale di Protezione Civile" che all'articolo n. 5 prevede che la Regione può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale dello Stato e delle altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;

VISTA la D.G.R. n° 68 del 09/02/2016 che proroga la validità del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" regionale già approvato con D.G.R. n° 674 del 11/04/2012;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella Regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso pubblico e di protezione civile nel territorio della Regione Puglia e ciò in particolare in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di soccorso tecnico urgente e conseguenti a pubbliche calamità di cui all'art 2, comma 1, lettera b), della legge 225/92 le cui funzioni sono affidate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98;

CONSIDERATO che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco sia nelle attività di prevenzione riferite a situazioni di elevata criticità tecnologica e sia in quelle riferite agli interventi di soccorso tecnico urgente di contrasto agli incendi;

CONSIDERATO che le attuali articolazioni di Protezione Civile delle amministrazioni statali e locali, comprese quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla concentrazione antropica e dallo sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e ritenuto pertanto necessario assicurare una adeguata e diffusa struttura di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio regionale;

RITENUTO che per perseguire tutti gli obiettivi suindicati è utile considerare la collaborazione tra la Regione Puglia ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in forma di accordo di programma quadro successivamente denominato "accordo";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Finalità e Oggetto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo che ha come finalità lo sviluppo dei rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Puglia in applicazione di quanto citato in premessa.

In relazione a quanto precede, oggetto del presente accordo sono le seguenti attività:

- a) la definizione di un modello operativo di intervento che stabilisca modalità di coordinamento da adottarsi in situazioni di crisi e/o emergenza, ai fini di protezione civile tra la Regione Puglia Sezione Protezione Civile e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, ai fini ed in relazione all'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il concorso della Regione nella proposizione di eventuali Distaccamenti Volontari e/o Permanenti dei VV.F., stagionali e/o permanenti, sulla base di una specifica programmazione congiuntamente concordata, relativa al territorio regionale, anche traendo spunto dal già esistente progetto "Soccorso Italia in 20 minuti", della pianificazione regionale antincendio e da quella di

protezione civile. La Regione potrà concedere, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, propri contributi anche in termini logistici e strumentali;

- c) la collaborazione per l'eventuale ricovero, qualora gli spazi disponibili lo consentano, a titolo completamente gratuito, presso le sedi dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e distaccamenti periferici, delle attrezzature per interventi di protezione civile di proprietà regionale, nonché la possibile concessione a titolo gratuito in comodato d'uso ai Vigili del Fuoco di attrezzature e mezzi acquistati dalla Regione al fine di potenziare e migliorare il quadro delle disponibilità di materiali e mezzi di intervento e soccorso in ambito regionale;
- d) l'attivazione degli interventi relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, per i quali la Regione ritiene necessario il concorso delle strutture regionali dei VV.F. secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5;
- f) la realizzazione di eventuali ulteriori accordi in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi, possibili in seguito all'attribuzione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delle competenze del Corpo forestale dello Stato;
- g) la realizzazione di eventuali ulteriori collaborazioni tra la Direzione Regionale VV.F. e la Regione Puglia, Sezione Protezione Civile, finalizzate al miglioramento sul territorio regionale del servizio di soccorso tecnico urgente per garantire una efficace tutela dell'incolumità dei cittadini.

ART.2

Condivisione informatizzata, mediante collegamenti in rete, dei dati conoscitivi riguardanti le principali tipologie di rischio e le risorse umane e materiali disponibili.

La Regione Puglia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco si impegnano a favorire l'interscambio delle comunicazioni di emergenza tra le rispettive Sale Operative, favorendo l'interoperabilità delle stesse, nonché la condivisione delle banche dati già disponibili o che saranno acquisite, utili a supportare le attività di soccorso negli ambiti di rispettiva competenza. In particolare saranno condivisi i principali dati territoriali e demografici disponibili, utili per le attività di soccorso tecnico, le carte di pericolosità, vulnerabilità e rischio e le aree percorse dal fuoco.

Lund

ART. 3

Utilizzo di attrezzature e mezzi di proprietà della Regione

Al fine di migliorare la collaborazione con i Vigili del Fuoco nelle attività relative ad interventi di protezione civile e le potenzialità operative dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, a seguito di accordi preventivi con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la Regione Puglia Sezione Protezione Civile potrà mettere a loro disposizione attrezzature, mezzi, equipaggiamenti e risorse strumentali, per fornire la massima collaborazione al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. Le procedure di utilizzo, ricovero, manutenzione e l'elenco delle attrezzature disponibili saranno successivamente definite mediante uno specifico accordo.

I mezzi, gli equipaggiamenti e le attrezzature della Regione, eventualmente assegnati in comodato d'uso ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco potranno essere impiegati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito della Colonna Mobile, previa comunicazione alla Sala Operativa della Regione.

La colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco potrà essere integrata con la colonna mobile regionale di Protezione Civile, per gli interventi di soccorso in contesti extra regionali, previo accordo specifico tra le parti.

ART.4

Concorso in simulazioni di emergenza

In base a programmi di interventi concordati tra le parti, la Regione Puglia, Sezione Protezione Civile potrà chiedere l'intervento e il concorso delle strutture della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento di esercitazioni, (in un numero massimo di due all'anno), articolate per simulazioni di emergenza, con la presenza anche di altre componenti istituzionali e di volontariato.

A sua volta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà rendere partecipe la Protezione Civile regionale delle proprie simulazioni addestrative, affinché possa essere autorizzato a partecipare anche personale regionale e personale delle Organizzazioni di Volontariato inquadrate nell'elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile che presteranno la propria collaborazione a titolo gratuito per un numero massimo di due simulazioni addestrative per anno.

ART. 5 Organizzazione della Campagna "ANTINCENDI BOSCHIVI"

Per l'attuazione degli interventi di spegnimento degli incedi boschivi, la Regione Puglia ritiene necessario il concorso anche della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco da attivare a propresenza

di specifico accordo in relazione alle esigenze contingenti connesse al rischio incendi di aree boscate.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Puglia dovrà assicurare la presenza di proprio personale nella SOUP.

Al fine di consentire un efficace coordinamento delle attività emergenziali, l'attivazione dei mezzi VVF impegnati in attività emergenziali di protezione civile, dovrà essere tempestivamente comunicata alla SOIR/SOUP. L'organizzazione ed i costi prevedibili per la campagna annuale regionale antincendi boschivi a terra verranno formalizzati entro il 31 maggio di ciascun anno e supportati da un elaborato tecnico-economico predisposto dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco d'intesa con la Regione Puglia, Sezione Protezione Civile.

ART. 6

Accordi onerosi scaturenti dall'Accordo Quadro

Gli accordi onerosi, ovvero convenzioni, che scaturiranno dal presente Accordo Quadro per l'espletamento delle attività elencate agli articoli che precedono, andranno stipulati con le modalità di cui all'art. 1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e nei limiti degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio regionale approvati con le leggi annuali di bilancio. Nei medesimi atti saranno disciplinate le modalità di pagamento dei corrispettivi pattuiti.

ART. 7

Responsabili dell'attuazione dell'Accordo

Il responsabile dell'attuazione del presente accordo e dei relativi atti collegati per la Regione Puglia e il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile, mentre per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco pro tempore.

Essi provvederanno alla gestione e organizzazione delle attività e dei programmi e ad ogni adempimento necessario per l'attuazione del presente accordo.

ART. 8

Durata dell' Accordo Quadro

La durata del presente Accordo Quadro è fissata in tre anni.

Alla scadenza, l'Accordo si considera disdettato, fatta salva una proroga di un anno, che, su proposta di una delle due parti , venga formalmente accettata dall'altra.

ART. 9

Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo verranno risolte da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione Puglia il secondo da Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bari.

ART. 10

Registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione.

ART. 11

Norme transitorie e finali

Il presente accordo di programma quadro, sarà attuato mediante documenti attuativi, citati negli articoli precedenti, nonché da eventuali ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie, le quali, una volta sottoscritte dai rispettivi rappresentanti, ne diverranno parte sostanziale.

p. IL PRESIDENTEDELLA REGIONE PUGLIAIl Vice Presidente, Assessore allaProtezione Civile

p. IL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Prefetto di Bari

